

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**TESTO INTEGRATO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/9/2010  
ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 in data  
24/09/2014**

## Indice

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità dell'impianto
- Art. 4 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 5 Sala di controllo
- Art. 6 Titolare dei dati e Responsabile della gestione e del trattamento
- Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto
- Art. 8 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 9 Accesso ai dati
- Art. 10 Informativa
- Art. 11 Uso delle telecamere
- Art. 12 Funzionalità aggiuntive
- Art. 13 Altri impianti
- Art. 13 bis Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi
- Art. 14 Norma di rinvio

## Art. 1

### Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina atta a garantire che l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza installati dal Comune di Santa Margherita Ligure sul proprio territorio per perseguire i propri fini istituzionali avvenga nel rispetto di tutte le norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza delle persone.

2. Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di videosorveglianza nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", d'ora in poi denominato "*Codice*", e tiene conto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali tra cui, in particolare:

- Provvedimento a carattere generale 29/11/2000 : Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy;
- Provvedimento a carattere generale 29/04/2004 : Videosorveglianza - Provvedimento generale;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

## Art. 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- titolare: il Comune di Santa Margherita Ligure competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- responsabile: persona fisica individuata nella persona del Comandante della Polizia Locale;
- Incaricato: persona fisica atta a realizzare qualsivoglia operazione di trattamento;
- Interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personale raccolti per tramite dell'impianto di videosorveglianza.

## Art. 3

### Finalità dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Santa Margherita Ligure, con particolare riferimento a quelle del Corpo di Polizia Municipale, e non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del Codice.

2. Il sistema non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l'immagine e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

3. Le finalità istituzionali perseguite con il sistema di videosorveglianza della Città di Santa Margherita Ligure sono conformi a:

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”;
  - Legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 “Disciplina della polizia locale”.
4. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal Provvedimento a carattere generale del garante per la protezione dei dati personali del 29/4/2004, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:
- monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Municipale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità ed attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
  - utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
  - rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico veicolare necessari da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico;
  - monitoraggio del livello di corsi d’acqua, con sistema di allarme alla centrale operativa in caso di superamento del livello di guardia, a fini di protezione civile;
  - monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità, a fini di protezione civile;
  - tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
  - tutela della sicurezza urbana , ai sensi dell’art. 6 del dl 11/2009 convertito con L. 38/2009;
  - rilevazione di infrazioni al Codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
  - rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia municipale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi.
  - security ISPS CODE del Porto di Santa Margherita Ligure.
5. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

#### Art. 4

##### Caratteristiche tecniche dell’impianto e dislocazione

1. Il sistema è composto da un’infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggio strutturato in rame e ponti radio *wireless*; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo IP. Ad essa sono connesse telecamere IP, le cui immagini sono veicolate alla sala di controllo posta presso la centrale operativa del Comando Polizia Municipale.
2. Il sistema è a circuito chiuso (mediante tecnologia VLAN) e i pacchetti dati sono protetti e crittografati; i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. Il sistema viene gestito unicamente da una sala di controllo ubicata presso la sede del Corpo di Polizia Municipale.
4. Previa intesa tra l’Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente da dette Forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati dal responsabile delle immagini mediante apposito formale atto autorizzativo.

5. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

#### Art. 5

##### Sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del Corpo di Polizia Municipale all'uopo incaricato ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi alla sala di controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; possono accedere unicamente persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo ((tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
3. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi ed ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente con atto scritto dal responsabile.
4. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse passwords, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
5. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.
6. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.
7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

#### Art. 6

##### Titolare dei dati e Responsabile della gestione e del trattamento

1. Titolare dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice è il Comune di Santa Margherita Ligure.
2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del Codice è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

## Art. 7

### Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto

1. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli incaricati della gestione dell'impianto, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del Codice, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati della gestione dell'impianto operano inserendo nel sistema la propria password e tengono copia delle chiavi di accesso alla sala controllo. Nell'ambito degli incaricati vengono designati dal Comandante uno o più dipendenti, in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con funzioni di coordinamento e controllo sul restante personale, con particolare riferimento alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni poste dal presente regolamento a tutela della riservatezza delle persone.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. Eventuali dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Comando Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

## Art. 8

### Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.
2. Nel rispetto della vigente normativa la registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate.
3. Il termine di conservazione delle immagini può inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia.
4. In ogni caso il termine di conservazione non può superare i sette giorni.
5. Qualora si renda necessario il trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 3, esso deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità indicati nel Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004.
6. I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del Codice.
7. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate e successivamente trattati. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.
8. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali e portuali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate.

9. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### Art. 9

##### Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza non ve ne sono di regola da considerarsi sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice. Qualora, per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 20 e nei limiti stabiliti dall'articolo 22, comma 3 e 9.

2. In caso di trattamento il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice.

3. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

4. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto.

5. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

#### Art. 10

##### Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, attraverso i mezzi che ritenuti più idonei, ed in particolare attraverso:

- l'affissione del presente regolamento e del nominativo del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati di cui all'articolo 6 in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione e presso la sede del Corpo di Polizia Municipale;
- l'affissione di cartelli metallici, di almeno cm 60 X 90, sulle vie di accesso alla Città e nei punti di maggiore frequentazione, che informino dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza;
- l'affissione di cartelli posizionati nelle vicinanze delle telecamere di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 29/4/2004 e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente a nelle immediate vicinanze della telecamera.

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

#### Art. 11

##### Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo

riconoscimento facciale) od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

3. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

## Art. 12

### Funzionalità aggiuntive

1. Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere dotato di allarmi connessi a particolari eventualità quali, a titolo di esempio:

- allarme collegato al superamento del livello di guardia dei corsi d'acqua;
- allarme collegato a situazioni di blocco del traffico e/o incidenti stradali;
- allarme collegato alla presenza di veicoli in transito contromano o in altre situazioni di pericolo per la circolazione.

2. Per fini di protezione civile le telecamere possono essere dotate di altoparlante in grado di dare avvisi finalizzati alla sicurezza della popolazione.

3. Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o a richieste dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per i loro fini istituzionali.

## Art. 13

### Altri impianti

1. Nella gestione di eventuali altri impianti di videosorveglianza ubicati sul territorio comunale e destinati alla ripresa di spazi ed aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico e/o di proprietà comunale devono essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dal presente Regolamento.

## Art. 13 bis

### Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.

2. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l'uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali l'alimentazione e la manutenzione.

3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti “chiavi in mano”, ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione dell’impianto cittadino e di quant’altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.
4. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Municipale, alla quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al comma precedente.”

#### Art. 14

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.